

CONTRIBUTO

**Osservazioni e proposte al Disegno di legge n. 1272
(decreto-legge n. 153/2024 - Tutela ambientale)**

Senato della Repubblica

8^a Commissione

**Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica**

Roma – 7 novembre 2024

CHI SIAMO

l'Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore è stata costituita nell'aprile 2023 per promuovere l'uso della fonte eolica (vento) e delle altre fonti rinnovabili offshore (es. fotovoltaico galleggiante) in un rapporto compatibile ed eco-sostenibile con il paesaggio e l'ambiente marino e sottomarino, favorendo la coesistenza degli impianti offshore con le varie attività, tra cui la pesca e gli altri usi del mare e delle coste, favorendo la creazione di una filiera produttiva nazionale e promuovendo la realizzazione di investimenti significativi con rilevanti ricadute occupazionali.

Le finalità dell'Associazione si inseriscono armonicamente nel quadro europeo relativo al PNRR e al RePower EU e all'attenzione ormai permanente al tema dell'indipendenza energetica e del potenziamento delle FER, in un'ottica di sviluppo dell'economia energetica del mare da cui traggono sicuro beneficio anche le economie locali.

La Mission:

Promuovere lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore in Italia, contribuendo alla definizione di un quadro normativo e regolatorio chiaro, prevedibile, stabile e trasparente, che aiuti realmente il settore a crescere non solo in termini di capacità installata ma anche nella realizzazione di una filiera italiana che crei ricchezza e occupazione nel nostro Paese.

Far diventare l'Italia, finalmente, protagonista a livello industriale nello sviluppo delle energie rinnovabili, in considerazione della decennale esperienza e delle molteplici competenze che le aziende italiane hanno sviluppato e maturato nel mondo delle costruzioni e della logistica offshore. Abbiamo un'occasione unica affinché le nostre industrie, i nostri porti e le nostre università facciano sistema.

Cogliere, attraverso lo sviluppo delle energie rinnovabili offshore, un'opportunità irripetibile per la creazione di posti di lavoro, per lo sviluppo economico e sociale delle aree costiere, per promuovere l'innovazione tecnologica e, così facendo, per invertire la rotta in termini di attrazione e formazione di talenti a livello internazionale, il tutto a beneficio del nostro Paese.

Coinvolgere le comunità locali e aumentare la fiducia dei cittadini nei confronti delle energie rinnovabili offshore e del contributo che possono dare nel raggiungere l'indipendenza energetica e la sicurezza dell'approvvigionamento, creando significative opportunità di crescita economica per il territorio nel rispetto dell'ambiente.

L'Associazione, che oggi conta 48 soci tra le più importanti società di sviluppo delle rinnovabili dal mare, ingegneristiche, della filiera logistica, dei trasporti, della navalmeccanica, dei servizi marittimi, delle analisi ambientali marine, è la maggiore realtà rappresentativa del settore dell'eolico offshore e del fotovoltaico galleggiante a livello nazionale.

CONTESTO GENERALE

1. Opportunità Floating Offshore

Gli impianti eolici galleggianti offshore (cosiddetti “floating”) nel Mediterraneo sono una opportunità concreta che darà indipendenza energetica e alto potenziale di transizione energetica. L’Italia al centro del Mediterraneo deve cogliere questa opportunità perché potrà creare risorse per ammodernare e sfruttare le infrastrutture portuali italiane oltre alla creazione di una filiera manifatturiera interna.

Il mare può avere più usi nella stessa zona tra loro compatibili. Dove si fa offshore potrà esserci protezione ambientale.

Utile è la previsione di una regia dei traffici navali che consideri gli impianti offshore per garantire i necessari corridoi di navigazione.

2. Criticità del settore

a. Data la particolarità della tecnologia, in particolare di quella galleggiante, la complessità e la durata degli iter e il coinvolgimento di vari ministeri e organi decisionali, per la valutazione e l’autorizzazione di impianti eolici offshore è necessario disporre di apposite linee guida, che dovrebbero dare agli operatori la chiarezza necessaria a poter affrontare in modo trasparente gli enormi investimenti previsti.

b. Occorre definire al più presto anche il quadro regolatorio relativo agli incentivi come previsto dal cosiddetto “decreto FER2”.

c. Vanno definiti e semplificati i procedimenti volti al conferimento delle necessarie concessioni demaniali, al momento poco chiari e con incertezze sull’attribuzione di competenza tra il Ministero delle Infrastrutture, le Capitanerie di Porto e gli enti locali.

d. Le infrastrutture, incluse quelle portuali, necessitano di investimenti strutturali importanti che richiedono sforzi concertati. Di straordinaria importanza l’individuazione dei porti dedicati quale hub infrastrutturale per la costruzione e l’assemblaggio degli aerogeneratori.

e. Per stimolarne la crescita, la supply chain ha bisogno di visibilità a lungo termine, con previsione della domanda futura e una chiara comprensione di rischi, volumi, tempi e prezzi associati.

f. Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) dovrà quanto meno tenere in debita considerazione, quali obiettivi minimi per la tecnologia eolica offshore, quelli fissati dagli scenari Fit For 55.

g. E’ necessario che gli accordi in fase di negoziazione con gli altri Stati costieri frontisti dell’Italia per la definizione delle Zone Economiche Esclusive (ZEE) tengano conto dei progetti offshore per la produzione di energia elettrica rinnovabile già promossi dinanzi alle competenti Autorità italiane, sebbene non ancora autorizzati.

h. E’ altresì auspicabile uno specifico intervento di regolamentazione in materia di indagini archeologiche (VPIA) preliminari finalizzate alla predisposizione del documento di valutazione preventiva dell’interesse archeologico, che consideri anche l’opportunità di ottimizzare l’interconnessione delle banche dati esistenti e/o l’implementazione di nuove presso le competenti Amministrazioni, migliorandone

oltremodo l'accesso, anche in relazione a cartografia già disponibile e relativa ad indagini già svolte (sonar ad alta risoluzione, magnetometria, sismica a rifrazione, mappature fondali e rilievo di morfologie anomale rivelatrici di strutture di potenziale interesse archeologico).

3. Sintesi di alcune delle soluzioni proposte

a. Dal momento che l'eolico marino galleggiante è una tecnologia nuova per l'Italia, gli sforzi iniziali per costruire un chiaro quadro regolatorio comportano oggi un maggiore impegno sia per gli sviluppatori che per i decisori.

b. Le linee guida vanno adottate dopo la consultazione e raccolta dei commenti da parte di tutti gli stakeholders, con particolare attenzione al ruolo degli sviluppatori e degli enti coinvolti nel processo decisionale.

c. Il quadro delle incentivazioni (decreto FER 2) deve prevedere un piano pluriennale per permettere una pianificazione delle risorse e dello sviluppo. Ciò va fatto in coerenza con i piani nazionali ed europei, per il raggiungimento degli obiettivi di produzione da fonti rinnovabili.

d. Attualmente la coesistenza tra il procedimento di autorizzazione unica all'esercizio degli impianti e la concessione è problematica perché i due procedimenti non sono coordinati. Il rischio è di sostenere costi inutili (per l'autorizzazione unica) senza certezze sull'ottenimento della concessione demaniale per gli spazi congrui rispetto al progetto presentato (che potrebbe anche essere diverso da quello autorizzato). È auspicabile la messa a punto di un sistema normativo e regolamentare di coordinamento con l'obiettivo di consentire al momento dell'avvio del procedimento di autorizzazione unica un criterio di priorità sull'area, che inibisca temporaneamente le domande degli altri operatori, (prior in tempore, potior in iure) con tempistiche ragionevolmente celeri e con procedure semplificate di tipo "a sportello" (utili i principi attuali della Circolare n. 40 del 2012 circa la esclusiva delle aree trascorsi 30gg dalla pubblicazione), ma anche garantire i "diritti acquisiti" dai vari operatori, quando si fosse già ottenuto in base alla succitata circolare n.40, da parte delle Capitanerie di Porto competenti, l'evidenza di "assenza di domande concorrenti" nelle aree di progetto.

4. Benefici per il Paese

Per l'eolico offshore il raggiungimento degli obiettivi minimi (8,5 GW al 2030 e 18,5 GW al 2040) necessari ad allineare il nostro Paese con la strategia europea di sviluppo delle energie rinnovabili, consentirebbe:

Ø una produzione di energia di circa 25,5 TWh al 2030 e 55,5 TWh al 2040, pari rispettivamente al 7% e al 13% del fabbisogno elettrico nazionale;

Ø il risparmio di quasi 13.000 tonnellate di CO₂ al 2030 e di circa 28.000 tonnellate al 2040;

Ø il risparmio di quasi 2,2 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio al 2030 e di circa 4,8 milioni di tonnellate al 2040 pari rispettivamente a 15 e 32,6 miliardi di barili all'anno, contribuendo sensibilmente all'indipendenza energetica del paese;

Ø investimenti pari a circa 25 miliardi di euro al 2030 e 55 miliardi al 2040;

Ø la creazione di migliaia di posti di lavoro al 2030, sia per la fase di pre-costruzione e costruzione che per la fase di esercizio, con un incremento importante al 2050 che

porterebbe ad un numero di assunti totale pari a 27.000 unità (The European House - Ambrosetti - febbraio 2024).

5. Opportunità per il sistema industriale italiano

La necessità di realizzare le infrastrutture galleggianti dovrà favorire l'approvvigionamento di enormi quantità di acciaio. A partire dalle forniture che potrebbero essere messe a disposizione dall'ex ILVA di Taranto e da altre importanti acciaierie nazionali, si apre per il settore siderurgico italiano un momento di programmazione della produzione per una efficace svolta industriale italiana;

la realizzazione di banchine portuali idonee per la complessa logistica dell'industria dell'eolico offshore, contribuirà all'avvio di cantieri marittimi di rilevanza strategica per il settore, con ricadute occupazionali evidenti; con il bando presentato dal Mase e dedicato alle Autorità portuali che intendono candidarsi a diventare l'hub cantieristico per la costruzione dei galleggianti e l'assemblaggio degli aerogeneratori, avremo a breve una "fotografia" della disponibilità dei porti italiani (Taranto, Brindisi, Augusta, Civitavecchia, solo per citarne alcuni);

la fornitura di cavi sottomarini e la costruzione di centrali di stoccaggio e trasformazione dell'energia rinnovabile prodotta, aumenterà la produzione nazionale di tutta la componentistica tecnica di alta specializzazione, nonché la nascita di centrali di produzione dell'idrogeno green.

Osservazioni e proposte al DDL n.1272 (Decreto-Legge 17 ottobre 2024, n. 153 recante “Disposizioni urgenti per la tutela ambientale del Paese, la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e autorizzazione ambientale, la promozione dell'economia circolare, l'attuazione di interventi in materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”)

La nostra Associazione, nel più ampio spirito di collaborazione istituzionale, accoglie con particolare attenzione la redazione del DL 153/2024, nell’ambito di quella più ampia strategia di indirizzo del Paese verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione in linea con l’Unione Europea.

Ci limitiamo a trasmettere alle SS.LL III.me alcune osservazioni che potrebbero migliorare ed arricchire il testo normativo, apprezzando il lavoro svolto in sede governativa per l’attenzione alla rilevanza strategica delle energie rinnovabili in generale e, nel nostro caso, per i progetti innovativi da realizzare in mare (eolico offshore e fotovoltaico galleggiante).

TESTO VIGENTE DEL DL AMBIENTE	PROPOSTA DI MODIFICA	COMMENTO
<p>Articolo 1</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali</p> <p>1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1:</p>	<p>Articolo 1</p> <p>Disposizioni urgenti in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali</p> <p>1. Alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all'articolo 8:</p> <p>1) al comma 1:</p>	

<p>1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;</p> <p>1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica del</p>	<p>1.1) al quinto periodo, le parole «danno precedenza ai progetti» sono sostituite dalle seguenti: «danno precedenza, nell'ordine, ai progetti relativi ai programmi dichiarati di preminente interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, a quelli aventi le caratteristiche di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ai progetti»;</p> <p>1.2) al sesto periodo, le parole da: «hanno in ogni caso priorità,» fino a: «da fonti rinnovabili, ove previsti» sono sostituite dalle seguenti: «sono considerate prioritarie le tipologie progettuali individuate con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della cultura e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto dei seguenti criteri:</p> <p>a) affidabilità e sostenibilità</p>	<p>Precisazione rispetto alla lettera a):</p>
---	--	--

<p>progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p> <p>b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p> <p>c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p> <p>d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;</p> <p>2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:</p> <p>a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;</p> <p>b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione di</p>	<p>tecnica ed economica del progetto in rapporto alla sua realizzazione;</p> <p>b) contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;</p> <p>c) rilevanza ai fini dell'attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);</p> <p>d) valorizzazione di opere, impianti o infrastrutture esistenti.»;</p> <p>2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:</p> <p>«1-bis. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1, sesto periodo, sono da considerarsi prioritari, secondo il seguente ordine:</p> <p>a) i progetti concernenti impianti di idrogeno verde ovvero rinnovabile di cui al numero 6-bis) dell'allegato II alla parte seconda e i connessi impianti da fonti rinnovabili;</p> <p>b) gli interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o</p>	<p>Il concetto di affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica appare aleatorio se utilizzato come principio generale in un Decreto Ministeriale, richiedendo analisi puntuali e specifiche sul singolo progetto. Inoltre, quello della affidabilità e sostenibilità tecnica ed economica non può essere un criterio ordinatorio per la priorità dei progetti, essendo piuttosto una condizione di ammissibilità per qualunque progetto (prioritario o non prioritario), in quanto non si possono autorizzare progetti che non siano tecnicamente ed economicamente sostenibili.</p> <p>Si suggerisce quindi di eliminarlo in favore dei successivi criteri.</p>
---	--	---

<p>impianti alimentati da fonti eoliche o solari;</p> <p>c) i progetti fotovoltaici on-shore e agrivoltaici on-shore di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici on-shore di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p>	<p>integrale ricostruzione di impianti alimentati da fonti eoliche o solari;</p> <p>c) i progetti fotovoltaici <i>offshore</i> di potenza nominale pari ad almeno a 50 MW, e i progetti eolici <i>offshore</i> di potenza nominale pari ad almeno 250 MW.</p> <p>d) i progetti fotovoltaici <i>on-shore</i> e agrivoltaici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 50 MW e i progetti eolici <i>on-shore</i> di potenza nominale pari almeno a 70 MW.</p>	<p>Proposta di nuova lettera c)</p> <p>In coerenza con quanto indicato nell’ambito dei criteri generali che accordano priorità a quei progetti in grado di assicurare il maggior “contributo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal PNIEC;” si rende necessario includere nell’elenco dei progetti prioritari nella fase transitoria proprio quei progetti che siano maggiormente rispondenti, per taglia e dimensionamento, a tali requisiti. Fotovoltaico ed eolico <i>offshore</i> si caratterizzano infatti per potenze nominali estremamente elevate.</p> <p>Le soglie indicate nella proposta di emendamento danno la misura di quale possa essere il fattore di capacità aggiuntivo</p>
--	---	--

<p>1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del</p>	<p>1-ter. Ai progetti da considerare prioritari ai sensi del comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, è riservata una quota non superiore ai tre quinti delle trattazioni, nell'ambito della quale l'esame è definito in ordine cronologico, per ciascuna tipologia, tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. I progetti diversi da quelli prioritari sono trattati per ciascuna tipologia d'impianto in ordine cronologico tenuto conto della data di effettuazione della comunicazione al proponente ai sensi dell'articolo 23, comma 4, secondo periodo. Ai fini dell'applicazione uniforme e coerente dell'ordine di trattazione dei progetti da esaminare nell'ambito dei procedimenti di valutazione ambientale, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al Ministero della cultura l'ordine di priorità stabilito ai sensi del</p>	<p>assicurato da questi progetti.</p> <p>A livello di filiera industriale, inoltre, si tratta di progetti dai risvolti occupazionali importanti, sia per le ricordate caratteristiche dimensionali, sia per la prevista trasformazione di almeno due porti da dedicare come hub infrastrutturali per la costruzione e l'assemblaggio degli aerogeneratori per l'<i>offshore</i>, atto molto atteso dal mondo portuale, ingegneristico, logistico e della cantieristica navalmeccanica, tutti settori pronti a creare migliaia di posti di lavoro, in particolare nelle regioni del Mezzogiorno.</p>
---	---	---

<p>comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare.»;</p>	<p>comma 1, sesto periodo, o del comma 1-bis, che ne tiene conto. La disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini di favore dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti indicati nell'Allegato I bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per i progetti compresi nel PNRR e per quelli finanziati a valere sul fondo complementare. Per tutti gli altri procedimenti, relativi a progetti diversi da quelli di cui al presente comma, la presente disciplina non pregiudica il rispetto dei termini ordinari previsti per i procedimenti di valutazione ambientale.»;</p>	<p>Suggerimento di integrazione dell'articolo 1-ter</p> <p>Tale modifica si rende necessaria per assicurare coerenza interna al documento, dato che i progetti di cui all'Allegato I bis al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 sono quelli necessari per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione del PNIEC.</p> <p>Inoltre, l'attuale stesura potrebbe considerarsi esposta a vizi di legittimità costituzionale in quanto sostanzialmente avrebbe l'effetto di sottrarre una parte dei procedimenti amministrativi, vale a dire quelli diversi da questi "privilegiati", all'obbligo di rispettare il termine per la conclusione.</p>
<p>d) all'articolo 24:</p>	<p>d) all'articolo 24:</p>	

<p>1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:</p> <p>«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;</p> <p>2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una</p>	<p>1) al comma 4, dopo il secondo periodo è inserito il seguente:</p> <p>«Trascorsi sette giorni dalla richiesta di sospensione senza che la Commissione di cui all'articolo 8, comma 1, o la Commissione di cui all'articolo 8, comma 2-bis si sia espressa, la richiesta stessa si intende accolta per il termine proposto.»;</p> <p>2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:</p> <p>«4-bis. Entro trenta giorni dall'esito della consultazione ovvero dalla presentazione delle controdeduzioni da parte del proponente ai sensi del comma 3, il Ministero della cultura verifica l'adeguatezza della relazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies. Entro i successivi dieci giorni, il Ministero della cultura ha, per una sola volta, la facoltà di assegnare al soggetto proponente un termine, non superiore a trenta giorni, per la presentazione, in formato elettronico, della documentazione integrativa. Su richiesta del proponente, motivata in ragione della particolare complessità del progetto, il Ministero della cultura può prorogare, per una</p>	<p>Proposta di modifica del termine per la produzione</p>
--	--	--

<p>sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori trenta giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;</p>	<p>sola volta e per un periodo non superiore a ulteriori centoventi giorni, il termine assegnato per le integrazioni. Ricevuta la documentazione integrativa, il Ministero della cultura la trasmette tempestivamente all'autorità competente. Qualora, entro il termine assegnato, il proponente non presenti la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi, da parte del Ministero della cultura, nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti nuovamente incompleta, l'istanza si intende respinta e il Ministero della cultura ne dà comunicazione al proponente e all'autorità competente, cui è fatto obbligo di procedere all'archiviazione. Nei casi di nuova incompletezza della documentazione, la comunicazione di cui al quinto periodo reca le motivazioni per le quali la documentazione medesima non consente la valutazione paesaggistica ai fini di cui all'articolo 25, comma 2-quinquies.»;</p>	<p>di integrazioni</p> <p>La complessità di alcuni dei progetti in esame, in particolare quelli <i>offshore</i>, rende indispensabile poter usufruire di termini congrui per la produzione di integrazioni.</p>
--	--	--

<p>2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessarie alla realizzazione dei progetti medesimi.</p>	<p>2. Per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili onshore, il proponente allega all'istanza di VIA di cui all'articolo 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006 anche una dichiarazione attestante la legittima disponibilità, a qualunque titolo, della superficie e, qualora occorra, della risorsa necessaria alla realizzazione dei progetti medesimi, con esclusione delle aree necessarie per le opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale, per le quali si applica la possibilità dell'esproprio in base alla normativa vigente; questa ultima esclusione è valida anche per i progetti di produzione energetica da fonti rinnovabili offshore.</p> <p>Tale disponibilità si intenderà legittimamente detenuta in forza di: i) contratti, anche preliminari; ii) della possibilità di esproprio, in base alla normativa vigente; iii) di concessioni demaniali di cui sia stata presentata istanza, e che verranno acquisite nel corso del procedimento autorizzativo,</p>	<p>Proposta di eliminazione della previsione relativa alla dichiarazione di disponibilità delle aree.</p> <p>La necessità di fornire evidenza della disponibilità di tutte le aree del progetto alla data di presentazione dell'istanza di VIA potrebbe dar luogo a criticità in tutte le ipotesi in cui l'istanza medesima è presentata prima della validazione delle opere di rete.</p> <p>Come noto, tale processo di validazione delle opere di rete da parte del gestore può rendere necessario modificare la localizzazione delle opere di connessione, con ciò incidendo sulla effettiva disponibilità delle aree interessate dal progetto.</p> <p>Tale previsione rischia di aggravare il processo di sviluppo in termini di costi, tempo e rischio.</p> <p>Inoltre, la prova relativa alla disponibilità delle aree non potrà essere fornita rispetto agli impianti /</p>
---	--	---

	<p>secondo l'attuale disposto dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003.</p>	<p>opere di impianto per le quali si intende procedere con la procedura di esproprio. Come noto, infatti, la normativa attualmente vigente implica, per alcuni progetti, che la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, contenuta nell'autorizzazione unica, consenta di richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sulle aree interessate dall'intervento, la cui localizzazione definitiva può essere nota solo a valle dell'autorizzazione (es. impianti eolici ed opere di connessione).</p> <p>Nel caso poi degli impianti <i>offshore</i>, inoltre:</p> <p>a) La disponibilità delle aree interessate dalle opere di connessione (i.e, opere <i>onshore</i>) non è acquisita prima dell'avvio del procedimento di VIA, ma successivamente, a</p>
--	---	---

		<p>mezzo procedura di esproprio o con accordi con i proprietari;</p> <p>b) La disponibilità delle aree di impianto, trattandosi di aree oggetto di concessione demaniale, è acquisita nel corso del procedimento di autorizzazione, secondo l'attuale disposto dell'articolo 12, comma 3, del d.lgs. 387/2003</p> <p>Pertanto, la clausola <i>de quo</i>, ove non modificata, potrebbe porre importanti dubbi di interpretazione ed applicazione rispetto alle tecnologie offshore.</p> <p>Se ne suggerisce quindi l'eliminazione o, in subordine, ove la previsione sia mantenuta, si suggerisce di limitarla ai soli impianti onshore ed alla sola area di impianto (e non alle infrastrutture di connessione), esplicitando i</p>
--	--	--

		titoli che consentono di dichiarare la legittima disponibilità, onde eliminare incertezza interpretativa.
--	--	---

Si ringrazia per la cortese attenzione e si porgono distinti saluti.

Il Presidente
